

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 198

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLIN, LA GANGA, LUSSIGNOLI, QUARENGHI, CACCIA, ZOPPI, PATRIA, CASINI PIERFERDINANDO, SAVIO, SARETTA, BALESTRACCI, BAMBI, BIANCHI FORTUNATO, BONFERRONI, CARLOTTO, CARRUS, CASATI, COLONI, FALCIER, FERRARI SILVESTRO, FIORI, FOSCHI, GARAVAGLIA, IANNIELLO, LAPENNA, MALVESTIO, MANCINI VINCENZO, MELELEO, MEMMI, MICHELI, MONFREDI, MONGIELLO, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, ORSENIGO, PASQUALIN, PERUGINI, PORTATADINO, QUIETI, RABINO, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, RUSSO VINCENZO, SCAIOLA, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, URSO, VISCARDI, ZAMBON, ZUECH

Presentata il 19 luglio 1983

Ordinamento della professione di psicologo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia che si vuole regolare con la presente proposta di legge è stata oggetto di studio e di approfondimento non soltanto perché tema di dibattiti, di convegni, di trattati che si sono moltiplicati nel Paese in questi ultimi anni, ma anche in quanto nell'arco di ben tre legislature delle proposte di legge sull'argomento sono state presentate ed esaminate nell'altro ramo del Parlamento, senza peraltro che potessero diventare legge dello Stato.

Per la precisione, nel corso della VI legislatura, la Commissione giustizia del Senato approvò all'unanimità, in sede referente un testo che venne ripresentato nella VII legislatura ed approvato in sede referente dalle Commissioni riunite giustizia e sanità e successivamente dall'Assemblea del Senato, senza che potesse essere esaminato dalla Camera per lo scioglimento anticipato del Parlamento.

La stessa sorte toccò alla proposta presentata nel corso dell'VIII legislatura, infatti fu approvata nella seduta dell'Assemblea del Senato del 14 gennaio 1982 e alla Camera iniziò appena l'iter, con la sola relazione del relatore per la Commissione sanità, onorevole Armellin, per l'interruzione della legislatura.

Si è voluto fare questa cronistoria, onorevoli colleghi, innanzitutto per richiamare a tutti l'urgenza di esaminare ed approvare un provvedimento del quale si ribadisce la necessità fin dalla VI legislatura, ed in secondo luogo per rendere noto che la problematica è stata oggetto di attento esame e di confronto tra le varie forze politiche nell'altro ramo del Parlamento che l'ha approfondita in tutti i suoi aspetti e alla luce dei più recenti studi e dibattiti.

È nota ormai a tutti l'esigenza di dare alla professione di psicologo, che è andata

assumendo un ruolo importante nella nostra società, particolarmente in questi ultimi anni, la normativa della quale è attualmente carente, prevedendo la costituzione dell'Ordine professionale degli psicologi e l'istituzione del relativo Albo.

L'importanza del ruolo che è venuta acquisendo questa professione, la rilevanza e la molteplicità dei settori nei quali lo psicologo è chiamato ad interessarsi, richiedono necessariamente il superamento di una situazione di anomia, con la determinazione da un lato, dei requisiti necessari per l'esercizio della professione e con la definizione giuridica, dall'altro, della sua professionalità, tenendo in particolare conto delle norme di carattere deontologico.

Determinazione dei requisiti per l'esercizio della professione che appare necessaria per tutelare non solo i diritti dei professionisti, quanto quelli degli utenti e degli stessi enti pubblici che possono così disporre di elementi sicuri di orientamento nella scelta degli operatori.

Quella dello psicologo va considerata una professione autonoma che, come tale, richiede la costituzione dell'Albo e l'istituzione dell'Ordine come viene previsto oggi in Italia per tutte le altre autonome professioni.

Non si deve sottovalutare poi il fatto che molti psicologi operano come liberi professionisti e che l'istituzione di un ordine e del relativo albo ha una funzione insostituibile particolarmente quando le funzioni di psicologo sono svolte al di fuori di strutture pubbliche per le quali esistono regolamentazioni e garanzie particolari.

L'istituto dell'Ordine nell'ambito della libera professione viene ad essere infatti l'unico strumento valido ed efficace per garantire il rispetto della deontologia che, è bene ricordarlo, abbraccia un ambito non sicuramente totalmente tutelato dalle sole norme del codice penale.

Pare giusto richiamare la polemica che viene sollevata relativamente all'istituzione dell'Albo e alla costituzione dell'Ordine che vengono da talune parti definite come strumenti di corporativismo.

A questo proposito si rileva: che l'ordine professionale esercita una funzione pubblica; che i criteri di appartenenza all'Ordine stesso non sono stabiliti dai suoi appartenenti, quanto dalle leggi dello Stato; che le attribuzioni sono ben precisate ed appaiono qualificanti perché garanti del decoro stesso della professione; che infine non è giusto valutare l'opportunità o meno di istituire un ordine professionale, pensando a sue possibili degenerazioni che potrebbero derivare da una esagerata difesa di interessi particolari o, peggio ancora, di privilegi.

C'è anche chi ha creduto e continua a credere che con la riforma della sanità e dell'assistenza si venga a creare nel nostro Paese un servizio pubblico generalizzato con la progressiva eliminazione della professione libera, quella che in modo particolare e preminente richiede la regolamentazione giuridica.

A parte il fatto che non si può pensare che nel nostro Paese si pervenga ad una esclusiva erogazione di servizi pubblici, cosa che oltretutto sarebbe da ritenersi poco proficua, anche se si può essere d'accordo che il servizio pubblico deve essere generalizzato, sta di fatto che oggi c'è una forte domanda rivolta alla libera professione, dovuta anche alla attuale valorizzazione della funzione dello psicologo che trova l'ente pubblico incapace di dare tutte le risposte, in un momento in cui le risorse economiche sono alquanto limitate. In assenza di una regolamentazione giuridica, si potrebbe così avere un proliferare di interventi selvaggi da parte di pseudo-professionisti o comunque di persone con preparazione improvvisata.

Va ancora rilevato come, con l'approvazione della legge di riforma sanitaria n. 833 del 1978, mentre da un lato si sono poste le condizioni per considerare la professione dello psicologo fondata su basi più solide, dall'altro si è accentuata l'esigenza di una definizione, di una precisazione della professione, con la fissazione delle competenze e delle garanzie di formazione professionale di questo professionista.

Sono vasti e delicati gli ambiti che l'esercizio della professione di psicologo investe e comprende: si tratta dello studio, approntamento e impiego di metodi, tecniche e strumenti psicologici, conoscitivi e di intervento individuale e collettivo ai fini:

a) della prevenzione dei disadattamenti e dei disturbi del comportamento dell'infanzia e della adolescenza nella prospettiva di un armonico sviluppo della personalità;

b) della partecipazione alla organizzazione della vita scolastica e del processo didattico-educativo;

c) dell'orientamento scolastico e professionale e del sostegno alla risoluzione dei problemi dell'integrazione degli handicappati e dell'insuccesso scolastico;

d) dell'intervento nella informazione, educazione, assistenza psicologica, a livello individuale e di gruppo, per i problemi della sessualità, per la maternità e paternità responsabili, per i problemi dell'educazione e cura della prole;

e) dell'informazione e assistenza psicologica alla donna in gravidanza e nel periodo pre-peri-post natale;

f) dell'assistenza psicologica ai fini dell'affidamento e dell'adozione;

g) della prevenzione e trattamento della devianza minorile, nonché della assistenza e rieducazione psicologica a favore di soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

h) dell'informazione, trattamento e rieducazione psicologica degli stati di tossicodipendenza;

i) della prevenzione, trattamento e rieducazione psicologica degli stati di disagio psichico, nella prospettiva del mantenimento e recupero dello stato di benessere psicofisico della popolazione;

l) dello studio e intervento sulle condizioni psico-igieniche dell'ambiente,

degli insediamenti urbani e delle collettività al fine di un migliore adattamento; nonché l'insieme di tutti i servizi all'individuo, alla collettività e agli organismi sociali relativi all'ambito di applicazione della psicologia. Trattasi di mansioni ricavate direttamente da leggi nazionali o regionali, da decreti, da circolari.

Ma è bene soffermarsi a riflettere sulla valenza che viene ad avere oggi l'opera dello psicologo nell'ambito socio-sanitario.

Indubbiamente negli ultimi anni, con l'elaborazione del testo della riforma sanitaria, con la riorganizzazione dei servizi socio-sanitari, è venuto emergendo un atteggiamento tutto nuovo nei confronti della psicologia e dello psicologo al quale viene attribuito un ruolo emergente dai contributi che questa disciplina e le relative tecniche da essa elaborate sono in grado di offrire per la tutela diretta della salute.

Nella vigente legislazione e nella pratica organizzazione dei servizi socio-sanitari c'è il riconoscimento esplicito della psicologia come attività che è direttamente inerente alla tutela della salute ed infatti il profilo professionale dello psicologo è inserito nel ruolo sanitario del personale delle unità sanitarie locali con il riconoscimento anche del livello funzionale di dirigente, il che riconosce autonomia professionale ed operativa agli psicologi.

Tutto questo emerge da un nuovo atteggiamento che è venuto culturalmente maturando nel nostro paese nei confronti della psicologia e che consiste appunto nella convinzione che questa disciplina possa offrire contributi diretti, validi e proficui nel campo della prevenzione, della diagnosi, della cura e della riabilitazione di molteplici forme di difficoltà e disturbi.

Non vi è dubbio che la psicologia può dare un contributo considerevole innanzitutto al rinnovamento del rapporto assistenziale, se è vero ad esempio che chi assiste o cura non deve isolare artificiosamente il problema sanitario o assistenziale da un più generale contesto della

personalità del paziente visto nella sua condizione familiare e sociale.

E questo perché anche nelle malattie di carattere organico va sempre considerata una componente psichica che viene ad essere il più delle volte una non sottovalutabile complicazione del quadro clinico relativo allo stato morboso.

Esiste poi tutto un gruppo considerevole di malattie che, pur manifestandosi con sintomi e disturbi di tipo somatico, hanno una origine prevalentemente e talora esclusivamente di carattere psicogeno: basti pensare a tutti i disturbi organico-funzionali di origine isterica e a tutte le malattie psicomatichie.

È più che giusto quindi che si sia fatto strada nell'ambito culturale del nostro paese il riconoscimento dell'importanza dei fattori di ordine psicologico per quanto concerne il mantenimento della salute e conseguentemente l'insorgere della malattia. È positivo l'approfondimento sui rapporti fra fattori di ordine psicologico e fattori di ordine biologico, sulle conseguenze negative che possono avere stress emotivi o conflitti inconsci per quanto concerne l'insorgenza della malattia.

Determinante può essere quindi il contributo di questa scienza nell'opera di prevenzione primaria e secondaria, così come nella cura e nella riabilitazione per mezzo soprattutto della psicoterapia.

Evidentemente tutto ciò richiede al più presto per gli psicologi una preparazione sempre più rispondente alla loro delicata e complessa funzione: il problema quindi della loro formazione e quello della garanzia per l'esercizio professionale, anche mediante l'approvazione dell'ordinamento della professione sono inderogabili.

Un'ulteriore formazione specificatamente qualificante, è richiesta ovviamente per interventi di particolare delicatezza come sono quelli psicoterapeutici intesi a promuovere il benessere psichico e ad affrontare problemi più o meno complessi di psicopatologia mediante strategie diverse di intervento sull'individuo, il gruppo, la comunità.

Menninger definisce la psicoterapia come « un trattamento che segue certe regole e che è contraddistinto dal fatto che deriva la sua efficacia da agenti psicologici piuttosto che chimici o fisici » (Teoria della tecnica psico-analitica, Torino, Boringhieri, 1973, p. 31).

Benché esistano metodi psicoterapeutici che si fondano su concezioni dottrinali-scientifiche diverse, nell'atto terapeutico ogni psicoterapeuta investe la sua personalità, giacché non si dà psicoterapia senza relazione personale tra terapeuta e paziente, sia essa una relazione interpersonale o un rapporto unilaterale.

Ogni metodo richiede pertanto particolari disposizioni e atteggiamenti, oltre che conoscenze tecniche, da parte dello psicoterapeuta che lo pratica. L'esercizio di qualunque metodo psicoterapeutico, mettendo in gioco la personalità del terapeuta, esige perciò un apprendimento pratico ed una esperienza personale. Ciò che lo psicoterapeuta è e diviene è tanto importante, e forse più, di quanto egli sa e ha imparato dalla teoria.

Freud a proposito della psicoterapia psicoanalitica dichiara: « Sottolineo l'esigenza che nessuno possa praticare l'analisi senza averne acquisito il diritto attraverso un particolare metodo di addestramento. Che la persona sia o non sia medico non ha, a mio parere, alcuna importanza » (Psychanalyse et médecine, traduzione di Die Frage del Lainanalyse).

Musatti nel suo Trattato di psicoanalisi ribadisce la necessità dell'analisi didattica per fare di un individuo uno psicoanalista.

Di fatto, in tutte le forme di psicoterapia sono presenti, a diversi livelli, tre elementi:

uno studio scientifico della personalità (dottrina);

una serie di norme relative ai procedimenti tecnici;

un'arte, che dipende dal talento del terapeuta.

Nell'opera *Présence de l'analyste*, Nacht dimostra che ciò che l'analista è importa più di ciò che fa.

Anche Rogers scrive: « A mio parere, la natura dell'incontro (col soggetto in psicoterapia) è più importante a lungo andare che il mio sapere accademico, la mia formazione professionale, il mio orientamento di consigliere e le tecniche di trattamento a cui ricorro » (in *Bulletin de psychologie* 1973).

Si è voluto soffermarsi su questa problematica relativa alla psicologia clinica e alla psicoterapia proprio per evidenziare la necessità di regolamentare l'esercizio di una professione che si estende ad ambiti così delicati concernenti la persona umana e la sua salute.

Così come si mette in evidenza che la presente proposta di legge tiene particolarmente conto dell'esigenza evidenziata in ambito scientifico, e cioè, di subordinare l'esercizio della psicoterapia ad una

specificata formazione mediante un training presso strutture riconosciute idonee.

Va anche rilevato che la proposta recepisce l'esigenza della ristrutturazione dell'attuale ordinamento didattico del corso di laurea in Psicologia per adeguare la preparazione in particolare di quanti scelgono l'indirizzo applicativo di compiti previsti dall'inserimento della psicologia nel ruolo sanitario.

Va infine precisato che secondo una moderna visione dell'apparato della psicologia nel campo della sanità la legislazione vigente ed in particolare la legge di riforma sanitaria prevedono un rapporto di accordo tra psicologo e medico, figure non antagoniste, ma in atteggiamento di collaborazione in cui ognuna è rispettosa dei compiti autonomi dell'altra, compiti che vanno coordinati e considerati in una funzione integrativa.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE
—**ART. 1.**

*(Ammissione all'esercizio
della professione di psicologo).*

Può esercitare la professione di psicologo chi, ammesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione e sia iscritto nell'apposito albo e faccia parte del relativo ordine.

ART. 2.

(Esame di Stato).

L'esame di Stato di cui al precedente articolo si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, ed è disciplinato da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, oltre ai titoli indicati nel successivo articolo 3, è richiesto il possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio praticato, secondo modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente comma.

ART. 3.

*(Titolo per l'ammissione
all'esame di Stato).*

Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia.

ART. 4.

*(Esercizio della professione
di psicologo).*

L'esercizio della professione di psicologo comprende lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti psicologici conoscitivi e di interventi individuali e collettivi ai fini dell'orientamento scolastico e professionale, della psicoprofilassi, della psicodiagnostica, di attività di sostegno e rieducazione psicologica, dell'inserimento sociale degli handicappati, della consultazione psicologica su problemi familiari, della comunicazione, organizzazione e sviluppo sociali, nonché l'insieme di tutti i servizi all'individuo e alla collettività ed agli organismi sociali relativi all'ambito di applicazione della psicologia.

L'esercizio delle attività psicoterapeutiche, comprese quelle analitiche, è subordinato ad una specifica formazione personale da acquisirsi dopo la laurea o titolo equipollente attraverso appositi istituti di *training* universitari o riconosciuti dallo Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

ART. 5.

(Decreti di attuazione).

Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con propri decreti, sentite le Commissioni pubblica istruzione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge:

1) ad individuare le strutture didattiche universitarie esistenti ed operanti nel campo della formazione psicoterapeutica e ad individuare altresì le strutture private che operano isolatamente, od in collegamento con le università, con le medesime finalità;

2) a stabilire i criteri e le modalità con le quali le strutture private possano ottenere, a richiesta, il riconoscimento di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, o il convenzionamento con l'Università ai fini della formazione professionale psicoterapeutica;

3) a specificare i requisiti minimi richiesti per la formazione personale professionale ai fini di conseguire la qualifica di psicoterapeuta prevista dal secondo comma del precedente articolo 4.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede a rivedere l'ordinamento degli studi del corso di laurea in psicologia, tenuto conto, in particolare, della esigenza di adeguare la preparazione di coloro che scelgono l'indirizzo applicativo ai compiti previsti dall'inserimento dello psicologo nel ruolo sanitario.

In tale occasione, il Ministro può equiparare alla laurea in psicologia conseguita presso gli atenei italiani altri titoli universitari di eguale valore, purché conseguiti in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale.

ART. 6.

(Segreto professionale).

Il professionista iscritto nell'albo, è soggetto alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

ART. 7.

(Ordine nazionale degli psicologi).

Gli iscritti nell'albo costituiscono l'ordine nazionale degli psicologi.

ART. 8.

(Condizioni per l'iscrizione nell'albo).

Per essere iscritto nell'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato in cui esista trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato.

ART. 9.

(Modalità di iscrizione nell'albo).

Per l'iscrizione nell'albo, l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) dell'articolo 8, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonché l'eventuale documentazione di cui all'articolo precedente.

Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonché dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 8, il consiglio dell'ordine provvede d'ufficio, a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I pubblici impiegati comprovano i requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8 mediante certificazione dell'amministrazione da cui dipendono, attestante

la loro qualifica. Essi debbono altresì provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

Ove tale esercizio sia precluso, accanto al loro nominativo, sull'albo viene annotato che non esercitano, con indicazione del motivo.

ART. 10.

(Iscrizione).

Il consiglio dell'ordine esamina le domande di cui al precedente articolo entro due mesi dalla data del loro ricevimento.

Il consiglio provvede con decisione motivata su relazione di un membro redigendo apposito verbale.

ART. 11.

(Anzianità di iscrizione nell'albo).

L'anzianità d'iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.

L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

ART. 12.

(Cancellazione dall'albo).

Il consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

- 1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- 2) nei casi di incompatibilità;
- 3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 8 salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

Il consiglio dell'ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dal numero 1) del comma precedente.

ART. 13.

(Consiglio dell'ordine).

Il consiglio dell'ordine ha sede in Roma ed è composto di quindici membri, eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

Il consiglio dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente del consiglio dell'ordine, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere e conferisce eventuali incarichi ai consiglieri ove fosse necessario;

b) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;

c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

d) predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone alla approvazione per *referendum* agli stessi;

e) cura la osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

f) cura la tenuta dell'albo professionale e provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

g) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali, al Ministero di grazia e giustizia, ai presidenti e ai procuratori generali delle Corti di appello nonché al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

h) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle com-

missioni di concorso, ove sono richiesti. Provvede altresì a tenere aggiornato l'elenco degli psicologi abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'ultimo comma dell'articolo 4;

i) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

l) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di eventuali istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

m) adotta provvedimenti disciplinari;

n) propone le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese che sono approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità; esprime a richiesta pareri sulle liquidazioni dei compensi stessi;

o) determina i contributi annuali da corrispondersi dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti strettamente necessari per coprire le spese per il funzionamento dell'ordine;

p) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.

Le deliberazioni di cui alle lettere b), c), o) e p) sono sottoposte all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 14.

*(Attribuzioni del presidente
del consiglio dell'ordine).*

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal consiglio.

Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

In caso di impedimento è sostituito dal vice presidente.

ART. 15.

(Riunioni del consiglio dell'ordine).

Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri o almeno da un terzo degli iscritti nell'albo; comunque almeno una volta ogni sei mesi. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

ART. 16.

(Comunicazioni delle decisioni del consiglio dell'ordine).

Le decisioni del consiglio dell'ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

ART. 17.

(Scioglimento del consiglio dell'ordine).

Il consiglio dell'ordine, se non è in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre viene sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'ordine o di almeno otto dei quindici componenti il consiglio.

In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine ed in materia elettorale).

Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo, quelle in materia disciplinare e di eleggibilità, nonché i risultati elettorali, possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, con ricorso al tribunale di Roma.

ART. 19.

(Termini del ricorso).

I ricorsi previsti dall'articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetti sospensivi.

ART. 20.

(Decisioni sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine).

Sui ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine il tribunale di Roma

provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono appellare alla Corte di appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

ART. 21.

(Elezione del consiglio dell'ordine).

L'elezione del consiglio dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal consiglio stesso.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima.

L'avviso di convocazione, che è comunicato al Ministro di grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

L'elettore, ritirata la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

È ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore chiede alla segreteria del

consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

La votazione si svolge pubblicamente e senza interruzione. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un quinto degli aventi diritto.

ART. 22.

(Elenco degli elettori — Seggio elettorale).

Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del consiglio dell'ordine dispone la compilazione di un elenco degli iscritti nell'albo.

L'elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

ART. 23.

(Composizione del seggio elettorale).

Il presidente del consiglio dell'ordine uscente o il commissario, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del consiglio dell'ordine.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

ART. 24.

(Votazione).

Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, con il timbro dell'ordine degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

ART. 25.

(Comunicazioni dell'esito delle elezioni).

Il presidente del seggio comunica al Ministro di grazia e giustizia ed alla presidenza dell'ordine i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

ART. 26.

(Adunanza del consiglio dell'ordine — Cariche).

Il Ministro di grazia e giustizia, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti dal consiglio dell'ordine e li convoca per l'insediamento.

Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del presidente, del vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.

Per la convalida delle adunanze del consiglio dell'ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità dei voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente.

I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che, per minor numero di voti ricevuti, seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

ART. 27.

(Annullamento della elezione dei membri del consiglio dell'ordine — Sostituzione — Rinnovo della elezione).

Il tribunale di Roma nell'ipotesi prevista dall'articolo 20, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del consiglio dell'ordine, invita detto consiglio a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine di graduatoria, di cui all'articolo 25, comma primo, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti.

ART. 28.

(Rinnovo delle elezioni del consiglio dell'ordine).

Il tribunale di Roma, ove accolga un ricorso che investe l'elezione di tutto il consiglio dell'ordine, provvede a darne

immediata comunicazione al consiglio stesso e al Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al consiglio dell'ordine ed al commissario stesso.

Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 21 alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

ART. 29.

(Sanzioni disciplinari).

All'iscritto all'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) avvertimento;
- 2) censura
- 3) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;
- 4) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importa la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

- a) nel caso di cui al precedente comma, quando ha ottenuto la riabilita-

zione giusta le norme del codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 18.

ART. 30.

(Procedimento disciplinare).

Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'interessato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito. L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai due commi precedenti avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine e all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

ART. 31.

(Consigli regionali dell'ordine).

Qualora, nell'ambito di una singola regione, il numero degli iscritti all'albo raggiunga il totale di centocinquanta, e la maggioranza di questi ne faccia richiesta scritta al consiglio dell'ordine, quest'ultimo delega le proprie competenze previste dagli articoli 10, 11, 12, 13, lettere a), c), e), f), g), h), i), l), m), n), ultima parte, e 14, ad un consiglio regionale dell'ordine, composto di nove membri eletti dagli iscritti all'albo con residenza in quella regione.

Il consiglio dell'ordine, entro trenta giorni dalla richiesta pervenutagli ai sensi del comma precedente, nomina un commissario straordinario, avente le funzioni previste dall'articolo 32, primo comma, il quale entro novanta giorni dalla sua nomina indice le elezioni per il consiglio regionale.

Il funzionamento dei consigli regionali dell'ordine è regolato dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 30 della presente legge.

L'autorità giudiziaria di cui agli articoli 16, 17, 25, 28 e 30 deve a tal fine intendersi quella del circondario in cui ha sede il consiglio regionale dell'ordine.

Contro i deliberati del consiglio regionale dell'ordine è proponibile dall'interessato, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, impugnazione avanti il tribunale del capoluogo di regione, il quale provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

Contro le sentenze del tribunale, di cui al precedente comma, l'interessato può proporre impugnazione alla Corte di appello territorialmente competente, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento avanti il tribunale.

Le spese per il funzionamento delle sezioni regionali dell'ordine sono coperte con la devoluzione ai consigli regionali dell'ordine della metà del contributo annuale previsto dall'articolo 13, lettera c), corrisposto dagli iscritti all'albo residenti nella regione, nonché con i proventi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari riscosse dai singoli consigli regionali dell'ordine.

ART. 32.

*(Vigilanza del Ministro
di grazia e giustizia).*

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli psicologi.

NORME TRANSITORIE

ART. 33.

(Istituzione dell'albo e costituzione del consiglio nazionale).

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un commissario che provvede a raccogliere le domande degli aventi diritto alle iscrizioni in base a quanto previsto dalla presente legge.

Il commissario, entro sei mesi, e comunque dopo l'espletamento della sessione speciale di esami di Stato, di cui all'articolo 34, indice le elezioni per il consiglio dell'ordine attenendosi alle norme previste dagli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della presente legge.

Il commissario provvede altresì a nominare un presidente di seggio o un vice presidente, due segretari ed un segretario, scegliendoli tra i funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 34.

(Iscrizione all'albo).

Nella prima applicazione della legge la iscrizione all'albo è consentita, su richiesta inoltrata al commissario, di cui al precedente articolo, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, ai professori di ruolo ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo ed in quiescenza, di discipline psicologiche nelle università italiane e in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale.

ART. 35.

(Iscrizione per cooptazione).

Il consiglio può procedere, nei primi sei mesi dalla sua costituzione, alla coop-

tazione nell'albo di coloro che abbiano operato per almeno dieci anni nella disciplina ottenendo riconoscimenti nel campo specifico a livello nazionale o internazionale.

ART. 36.

(Sessione speciale di esame di Stato).

Nella prima applicazione della presente legge, sarà tenuta una sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale sono ammessi:

a) tutti coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto a seguito di pubblico concorso per posti per mansioni specifiche di psicologo, dichiarate a livello di bando di concorso, presso una istituzione pubblica per il cui accesso sia richiesto un diploma di laurea;

b) coloro che siano laureati in psicologia, ovvero i laureati in possesso del diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento almeno triennale, e che documentino altresì di aver svolto per almeno due anni attività che forma oggetto della professione di psicologo presso enti pubblici o enti e istituzioni sottoposti a controllo o a vigilanza da parte della pubblica amministrazione;

c) gli assistenti ordinari e i ricercatori in discipline psicologiche nelle università italiane e in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, i laureati in discipline diverse dalla psicologia che documentino di aver esercitato con continuità, dopo la laurea, almeno due anni di attività che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta da università — l'attività che forma oggetto della professione di psicologo deve risultare l'attività prevalente — nonché i laureati che documentino di aver esercitato tale attività presso enti pubblici o enti e istituzioni sottoposti a controllo o a vigilanza;

za da parte della pubblica amministrazione, per almeno cinque anni dopo la laurea;

d) i laureati in psicologia di università austriache che abbiano ottenuto l'equipollenza con la laurea in pedagogia, che abbiano esercitato in Italia per almeno due anni attività che formano oggetto della professione di psicologo.

e) i laureati da almeno due anni in psicologia di università straniere e i possessori dalla stessa data di titoli di eguale valore che abbiano ottenuto l'equipollenza da parte dello Stato italiano sempre che abbiano esercitato in Italia per almeno due anni attività che formano oggetto della professione di psicologo.

f) i laureati in discipline diverse dalla psicologia i quali documentino di aver svolto attività di psicologo per almeno 5 anni dopo la laurea, nel campo della psicologia del lavoro e della organizzazione, anche presso aziende private.

Coloro che, essendo laureati da almeno cinque anni, abbiano esercitato attività che formano oggetto della professione di psicologo al di fuori dei casi previsti dal primo comma del presente articolo, potranno accedere a una sessione speciale per titoli ed esami, che dovrà accertare la preparazione culturale e professionale specifica.

ART. 37.

Ad ogni effetto di legge, i laureati in possesso del titolo di specializzazione in psicologia, conseguito in un corso universitario della durata di almeno tre anni, sono equiparati ai laureati in psicologia sino al termine del quinto anno successivo alla istituzione di corsi di laurea in psicologia in almeno cinque sedi universitarie, e alla emanazione del provvedimento di revisione dell'ordinamento degli studi del corso di laurea in psicologia previsto dal secondo comma dell'articolo 5.

ART. 38.

In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 4 della presente legge, è consentito l'esercizio delle attività psicoterapeutiche, a coloro che, essendo iscritti all'albo degli psicologi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti minimi richiesti per la formazione personale professionale ai fini di conseguire la qualifica di psicoterapeuta, specificata dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto a norma dell'articolo 5, n. 3.

Il consiglio dell'ordine accerta il possesso dei requisiti di cui al comma precedente, dietro domanda dei singoli interessati. Tale domanda dovrà pervenire al consiglio dell'ordine entro un anno dall'emanazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione specificante i requisiti di cui all'articolo 5, n. 3.